

TI_GERICHTE 52.2023.188 vom 19. April 2023

TI Tribunale d'appello, 2023-04-19, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2023.188

FR: TI_GERICHTE 52.2023.188 du 19 avril 2023

IT: TI_GERICHTE 52.2023.188 del 19 aprile 2023

Regeste

Revoca della licenza di condurre a titolo cautelativo. Ordine di sottoporsi a perizia di medicina del traffico

Erwägungen

E. 49

cpv. 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006; LOG; RL 177.100), è data dall'art. 10 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 760.100); che certa è la legittimazione attiva dell'insorgente, personalmente e direttamente toccato dal giudizio impugnato, di cui è destinatario (art. 65 cpv. 1 LPAm); che giusta l'art. 68 cpv. 1 LPAm, il ricorso dev'essere presentato per iscritto all'autorità di ricorso entro 30 giorni dall'intimazione e, in assenza di questa, dalla conoscenza della decisione impugnata; il termine per l'impugnazione delle misure provvisorie è invece di 15 giorni (cpv. 2); che tale termine si applica anche ai ricorsi contro le decisioni del Consiglio di Stato che statuiscono su impugnative proposte contro provvedimenti cautelari (cfr. ad es. STA 52.2019.235 del 4 ottobre 2019 e rimandi); che per giurisprudenza la revoca cautelativa è una misura provvisoria, che va quindi impugnata nel termine di 15 giorni previsto dall'art. 68 cpv. 2 LPAm, applicabile per rimando dell'art. 10 cpv. 3 LALCStr (cfr. DTF 125 II 396 consid. 3; STF 1C_429/2022 dell'11 agosto 2022 consid. 4 e rif.; STA 52.2021.202 del 10 novembre 2021 e rif.); che secondo la più recente giurisprudenza del Tribunale federale, anche l'ordine di un accertamento dell'idoneità alla guida configura, al pari della revoca preventiva, una misura cautelare (cfr. STF 1C_151/2021 del 20 agosto 2021 consid. 1.2, 1C_95/2021 del 6 luglio 2021 consid. 1.2, 1C_319/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 1.2), come peraltro già ricordato al ricorrente (STA 52.2022.416 citata); per la procedura cantonale, così come già stabilito da questo Tribunale, anch'esso soggiace di riflesso al termine d'impugnazione previsto dall'art. 68 cpv. 2 LPAm (cfr. STA 52.2022.241 del 21 ottobre 2022 consid. 1.1, 52.2021.202 citata); che l'indicazione del termine di ricorso di 15 giorni figura del resto correttamente anche in calce alla decisione impugnata: l'insorgente, patrocinato da un legale, che era già insorto davanti al Governo nel suddetto termine (cfr. ricorso del 24 novembre 2022 pag. 2), non aveva che da seguirla; che, ferme queste premesse, forza è constatare che l'impugnativa interposta contro la risoluzione governativa del 19 aprile 2023 si rivela irrimediabilmente tardiva, siccome non presentata nel termine di 15 giorni (art. 68 cpv. 2 LPAm) dalla notifica dell'atto impugnato avvenuta il 24 aprile 2023 (cfr. ricorso pag. 2 e tracciamento dell'invio raccomandato agli atti), ma ben 14 giorni dopo (il 23 maggio 2023); che, sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso non può che essere d'acchito dichiarato irricevibile, siccome manifestamente tardivo (art. 72 LPAm); che, dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv.

1 LPAm) è posta a carico del ricorrente, soccombente. Per questi motivi, decide: 1. Il ricorso è irricevibile. 2. La tassa di giustizia di fr. 300.- è posta a carico del ricorrente. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: La giudice delegata del Tribunale cantonale amministrativo La vicecancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.